

# ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO SULLE RESE A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza Collettiva sulle rese

Data ultimo aggiornamento: 01/03/2019

Agevolata con / senza Integrativa

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**



## Che Cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espone le seguenti maggiori informazioni. La somma assicurata è determinata applicando ai quintali/pezzi assicurabili - così come risultanti dal Piano Assicurativo Individuale istituito con il D.M 12 gennaio 2015 n. 162 (di seguito PAI) - i prezzi unitari di mercato pubblicati annualmente con decreto dal Ministero delle politiche agricole.

La Compagnia si obbliga a risarcire la mancata o diminuita resa quantitativa o quanti/qualitativa della produzione a causa delle avversità atmosferiche qui di seguito elencate:

- grandine: per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa sul prodotto assicurato;
- vento forte: per gli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- gelo e brina: per gli effetti negativi diretti, come necrosi, allessature, morte di gemme, fiori, organi erbacei, formazione di cristalli di ghiaccio nei tessuti cellulari;
- eccesso di pioggia: per gli effetti negativi diretti, da ristagno idrico, con conseguente moria di piante per quanto riguarda le produzioni erbacee dovuta ad asfissia radicale, o spaccatura degli acini per quanto riguarda l'uva.

La pianta deve manifestare le seguenti sintomatologie:

- appassimento diffuso dell'apparato fogliare;
  - presenza di evidenti sofferenze all'apparato radicale;
  - evidente alterazione nell'accrescimento del prodotto assicurato.
- alluvione: per gli effetti provocati dall'asfissia radicale e i danni diretti da accumulo di materiale solido e incoerente;
  - colpo di sole: per effetti negativi dovuti all'incidenza diretta dei raggi solari tali da provocare scottature al prodotto assicurato.
  - Siccità: per gli effetti negativi diretti con conseguente moria di piante per quanto riguarda le produzioni erbacee, la pianta deve manifestare le seguenti sintomatologie:
    - appassimento diffuso dell'apparato fogliare;
    - presenza di evidenti sofferenze all'apparato radicale;
    - evidente alterazione nell'accrescimento del prodotto assicurato.

La copertura assicurativa per tale avversità vale esclusivamente per le colture irrigue.

- sbalzo termico: per gli effetti negativi diretti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione.
- eccesso di neve: per i soli effetti meccanici determinanti sulla pianta;
- vento caldo: per gli effetti negativi diretti effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune di ogni malattia, tara o difetto relativo ad un solo ciclo produttivo.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Sono previste due tipologie di copertura:

**Deluxe:** con applicazione della franchigia sulle singole partite per tutte le avversità;

**Simply (opzione con riduzione del premio):** applicazione della franchigia sulle singole partite per le avversità Grandine e Vento forte; applicazione della franchigia sulla combinazione azienda-comune-tipologia colturale per le altre avversità.

Per ognuna delle due opzioni è possibile scegliere diverse combinazioni di garanzie e franchigie.



### Che Cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte le seguenti maggiori informazioni.

Non sono coperti i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, non coperta dall'oggetto dell'assicurazione, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'evento assicurato, nonché l'aggravamento dei danni coperti dall'oggetto dell'assicurazione che possa conseguirne. Sono esclusi:

- I danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento e smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- i danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
- i danni conseguenti a siccità su orticole non irrigue;
- i danni indiretti (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
- i danni conseguenti ad eccesso di umidità (Es. cracking delle ciliegie) né tutti i danni indiretti come ad esempio Marciume acido, Botrytis, o altre fitopatie, né i danni da prolungata bagnatura dei frutti;
- la formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- l'innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- l'abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- i danni dovuti alla matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- i danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- i danni dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- i danni dovuti ad impedimento o rinvio della raccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es. atmosferica, di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- i danni diretti ed indiretti dovuti a fitopatie;
- i danni causati all'inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i danni alle colture, per la garanzia Eccesso di Pioggia e Alluvione coltivati su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena.
- le produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.
- L'incendio;
- Per le polizze collettive agevolate, la perdita di produzione inferiore alla soglia minima di danno della resa media individuale per azienda, per singolo prodotto e per singolo comune, secondo quanto previsto dal PAAN vigente.



## Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti in polizza le seguenti franchigie e limiti di indennizzo, variabili a seconda delle produzioni assicurate e delle tipologie di polizze e combinazioni di garanzie scelte dall'assicurato:

<b>Franchigie:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Franchigia 10% fissa, in caso di mancata resa dovuta alle avversità atmosferiche Grandine e Vento Forte in forma singola, elevata a 15% per i soli prodotti Frutta, Pomodori, Melanzane, Peperoni, Peperoncini, Tabacco, Vivai, Zucchine, Cetrioli, Piante officinali, Piccoli Frutti (Fragole, More, Lamponi, Mirtilli, ecc.), elevata a 20% per i soli prodotti Cocomeri, Meloni, Zucche, Patate, Pistacchi e prodotti in Guscio e tutte le sementiere (Orticole); E' facoltà dell'assicurato scegliere aliquote di franchigia superiori a quelle minime sopra evidenziate al primo punto con le seguenti opzioni:<ul style="list-style-type: none"><li>- 15%;</li><li>- 20%;</li><li>- 30%;</li></ul></li><li>2. Franchigia 30% fissa, in caso di mancata resa dovuta a qualsiasi altro evento atmosferico. In caso di evento combinato grandine e/o vento con altre avversità prevarrà la franchigia maggiore.</li></ol> <p>In nessun caso al subentrare di ulteriori sinistri potrà corrispondere una diminuzione dell'indennizzo spettante rispetto a quanto verrebbe corrisposto qualora questi non si fossero verificati: tale clausola di salvaguardia non si applica alle opzioni per i danni da Grandine e Vento Forte, con differente franchigia, combinati.</p>
<b>Limiti:</b>	<p>In nessun caso la Compagnia pagherà per uno o più eventi garantiti, l'importo superiore ai seguenti limiti di indennizzo al netto della franchigia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Polizza Deluxe:<ul style="list-style-type: none"><li>• 80% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento, per l'evento Vento Forte in forma singola;</li><li>• 85% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento, per la combinazione di eventi Grandine e Vento Forte;</li><li>• 50% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento, per eventi assicurati diversi da Grandine e Vento Forte;</li><li>• 65% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento, per eventi assicurati combinati dovuti a Grandine e/o Vento Forte con le altre avversità previste dal presente contratto;</li></ul></li><li>➤ Polizza Simply:<ul style="list-style-type: none"><li>• per l'evento Vento Forte in forma singola 80% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento, ad eccezione dei prodotti Melanzane, Peperoni, Peperoncini, Tabacco, Vivai, Zucchine, Cetrioli, Ciliegie, Piante officinali, Piccoli Frutti (Fragole, More, Lamponi, Mirtilli, ecc.), Cocomeri, Meloni, Zucche, Patate, Pistacchi, prodotti in Guscio e tutte le sementiere (Orticole), cui il limite applicato sarà pari al 65% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento;</li><li>• per la combinazione di eventi Grandine e Vento Forte 85% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento, ad eccezione dei prodotti Melanzane, Peperoni, Peperoncini, Tabacco, Vivai, Zucchine, Cetrioli, Ciliegie, Piante officinali, Piccoli Frutti (Fragole, More, Lamponi, Mirtilli, ecc.), Cocomeri, Meloni, Zucche, Patate, Pistacchi, prodotti in Guscio e tutte le sementiere (Orticole), cui il limite applicato sarà pari al 70% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento;</li><li>• per eventi assicurati diversi da Grandine e Vento Forte o con queste combinati 50% del valore della resa risarcibile dell'insieme di tutti gli appezzamenti della medesima azienda situati nel medesimo comune.</li></ul></li></ul>



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di evento?</b>	<b>Denuncia di Sinistro:</b>	<p>Al verificarsi di uno o più eventi assicurati l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>presentare denuncia con trasmissione telematica, posta elettronica entro 3 giorni, esclusi sabato e festivi, da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che provi che questa gli sia stata impedita, al Contraente, che a sua volta dovrà comunicarlo all'Intermediario ed alla Compagnia con l'eccezione per l'evento Siccità per il quale l'Assicurato è tenuto a notificare sempre alla Compagnia, come denuncia "per memoria", ogni circostanza di siccità che potrebbe danneggiare le produzioni assicurate; sempre per la Siccità la denuncia di danno deve essere invece notificata per tutti i prodotti, entro e non oltre 30 giorni prima della raccolta e comunque non oltre il 30 agosto al fine di consentire ai periti di verificare il diritto al risarcimento.</li><li>dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che il danno provocato non comporti indennizzo;</li><li>eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;</li><li>non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno;</li><li>mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.</li></ol> <p>L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio</p>
	<b>Pagamento del Sinistro:</b>	<p>Entro il 1 dicembre del corrente anno la Compagnia deposita presso il Contraente l'elenco dei Soci aventi diritto al risarcimento.</p> <p>Verificata l'operatività della garanzia e accertato il pagamento del premio, provvede al pagamento del risarcimento a partire dal 18 dicembre.</p> <p>Alla firma della presente polizza collettiva il Contraente comunicherà alla Compagnia per il tramite dell'Intermediario la modalità prescelta per il pagamento dei sinistri fra le opzioni alternative qui elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>al Socio avente diritto tramite bonifico o assegno;</li><li>al Contraente tramite bonifico previa presentazione di cessioni di credito e deleghe all'incasso dei singoli debitamente firmate da ciascun Assicurato ed accompagnate da fotocopia del documento identificativo del medesimo. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Compagnia.</li></ul>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	



## Quanto e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione è prestata

La copertura decorre:

- per grandine e vento forte dalle ore 12:00 del 3° giorno successivo a quello della notifica e del periodo di elaborazione richiesta;
- per la siccità, vento caldo e colpo di sole, su tutte le coperture sottoscritte entro il 31 marzo (compreso), dalle ore 12:00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della notifica e del periodo di elaborazione richiesta; dal 1° aprile al 31 Maggio (compreso) dalle ore 12:00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della notifica e del periodo di elaborazione richiesta; successivamente al 31 maggio la garanzia ha inizio dal 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo a quello della notifica e del periodo di elaborazione richiesta. Per prodotti in cui il danno da colpo di sole è chiaramente distinguibile da quello da siccità (es. melanzane, pomodori ecc.), la decorrenza del colpo di sole ha inizio dalle 12:00 del 12° (dodicesimo) giorno successivo alla notifica; Riguardo l'avversità siccità si precisa che la mancata resa stimata in sede di perizia verrà riparametrata qualora l'evento siccitoso si sia verificato prima o a cavallo della data di decorrenza e pertanto non sono risarcibile.
- per tutte le altre avversità dalle ore 12:00 del 12° (dodicesimo) giorno successivo a quello della notifica e del periodo di elaborazione richiesta.

Tutte le garanzie cessano alla maturazione commerciale del prodotto e comunque entro e non oltre il 20 Novembre, salvo:

- la garanzia Eccesso di Neve che cessa alle ore 24:00 del 30 settembre;
  - le garanzie Gelo e Brina che cessano al 20 maggio;
  - la garanzia Vento Forte che cessa 10 giorni prima della maturazione commerciale;
  - la garanzia Alluvione che cessa al 31 ottobre;
- e fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Polizza per singoli prodotti.



## Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto

Broker, Agenti e collaboratori di entrambi.



## Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 12,71% del premio netto.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa Assicuratrice</b>	Eventuali reclami possono essere inoltrati a <b>Net Insurance S.p.A.</b> <b>Ufficio Reclami</b> <b>Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161</b> <b>Fax 06 89326.570 – e-mail: <a href="mailto:ufficio.reclami@pec.netinsurance.it">ufficio.reclami@pec.netinsurance.it</a></b>
<b>All'Ivass</b>	Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l'Autorità giudiziaria, può rivolgersi a:  <b>IVASS</b> <b>Servizio Tutela del Consumatore</b> <b>Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma</b> <b>Fax 06 42133206</b> <b>PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a> (in tale ultimo caso, eventuali allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf, e la dimensione del messaggio PEC - allegati compresi - deve essere contenuta entro i 5 MB)</b> <b><a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></b>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistema alternativi di risoluzione delle controversie quali:</b>	
<b>Mediazione:</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> ).
<b>Negoziazione assistita:</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.